

SENTENZA n. 6/2025

Il Tribunale Federale FGI composto da:

Avv. Marco Leoni
Avv. Daniela Corengia
Avv. Antonio Cippone

Presidente
Componente
Componente

in data 24.06.2025, si è riunito in modalità telematica mediante piattaforma zoom, per discutere del procedimento avviato in data 25.5.2025 con rinvio a giudizio da parte del Procuratore federale aggiunto nei confronti della sig.ra **Teresa Macrì** per la violazione dell'art 2 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art 26 del regolamento Organico della FGI: *"perché in qualità di Referente Giuria Regionale Artistica Femminile del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, quindi eletta ad una carica territoriale, contravveniva al divieto previsto nell'art. 26 del Regolamento Organico della FGI al punto 3 nominando come Presidente di Giuria il Consigliere del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia nella prima prova del Campionato serie D LA3-La-LB3 Giovanissime e LA3-LA-LB3 base e avanzato (l'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale:(- omissis) - non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionali e regionali), in San Vito al Tagliamento il 9 marzo 2025, nonché nei confronti del sig. **Diego Pecar** per la violazione dell'art 2 del Regolamento di Giustizia in relazione all'art 26 del regolamento Organico della FGI: *"perché in qualità di Direttore Tecnico Regionale Artistica Femminile del Comitato Regionale FVG, quindi eletto ad una carica territoriale, ometteva di segnalare la irregolarità e incompatibilità delle nomine a Giudice nelle manifestazioni regionali contravvenendo così al divieto previsto nell'art. 26 del Regolamento Organico della FGI al punto 3 (l'eletto ad una carica nazionale o territoriale e l'incaricato ad una funzione di Organo nazionale o territoriale, che sia ufficiale di gara internazionale, nazionale o regionale:(- omissis) - non può esercitare l'attività di ufficiale di gara in manifestazioni agonistiche nazionali e regionali.) In Trieste il 15 febbraio 2025 e in San Vito al Tagliamento in data 9 marzo 2025".**

Il Tribunale:

- preso atto della richiesta, ai sensi dell'art. 65 RGD, di applicazione consensuale della sanzione dell'ammonizione a seguito di atto di deferimento, a carico dei signori Diego Pecar e Teresa Macrì, presentata congiuntamente dal Procuratore federale aggiunto e dagli incolpati;
così decide:

PQM

- **Letti gli atti di causa;**
- **valutata la richiesta congiunta della Procura Federale e degli incolpati;**
- **reputata corretta la qualificazione dei fatti contestati e congrua la sanzione proposta ne dichiara l'efficacia e, pertanto, irroga a carico dei signori Diego Pecar e Teresa Macrì la sanzione dell'ammonizione, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.**

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

Il Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

Il presente provvedimento rimarrà pubblicato per giorni 15 sul sito della FGI.

**f.to Avv. Marco Leoni
f.to Avv. Daniela Corengia
f.to Avv. Antonio Cippone**

**Presidente
Componente
Componente**